TI_GERICHTE 52.2002.82 vom 16. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.82

FR: TI_GERICHTE 52.2002.82 du 16 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.82 del 16 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.82 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.82 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00082 Lugano 16 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 della _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 6 febbraio 2002 con cui il municipio di _____ ha deliberato alla ditta _____ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della _____; vista la risposta 2 maggio 2002 del municipio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che in esito a pubblico concorso (FU n. _____) il _____ febbraio 2002 il municipio di _____ ha deliberato alla _____ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della piazza comunale; che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la _____, obiettando che la deliberataria aveva omesso di produrre la dichiarazione della commissione paritetica cantonale, richiesta dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb, per attestare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa; che invitato a prendere posizione sul ricorso il 4 marzo 2002 il municipio ha "annullato il concorso" ; la decisione, notificata a tutti i concorrenti ed al Tribunale cantonale amministrativo, non è stata impugnata; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine; che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4); che, seppur per motivi diversi, decidendo di "annullare il concorso", il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente; che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto; che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili; Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è privo d'oggetto. 2. Il comune di _____ rifonderà alla

ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.